

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composta:

dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente

dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore

dott. Enrico COLOGNESI consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 51649 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025

*

La * ha proposto reclamo avverso il decreto del 24-27 settembre 2025 con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato semplificato formulata dalla * ai sensi dell'art. 25-sexies CCII.

La reclamante – che ha concluso chiedendo l'omologazione della proposta di concordato - ha dedotto al riguardo che:

a) il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda sull'erroneo presupposto che fin dall'inizio della procedura di composizione negoziata della crisi non vi fossero concrete prospettive di risanamento dell'impresa – che svolge attività di ristorazione mediante una rete di punti vendita destinati principalmente all'asporto e alla consegna di sushi e di poké – e che le trattative con i creditori non si siano svolte secondo correttezza e buona fede;

b) il tribunale non ha tenuto conto del fatto che l'alternativa della liquidazione giudiziale non comporterebbe un soddisfacimento dei creditori nella misura assicurata dal piano concordatario.

Si è costituita in giudizio l' *, domandando il rigetto del reclamo.

In via subordinata – e nell'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere fondati i motivi di reclamo - l' * ha riproposto i motivi di opposizione all'omologazione del concordato semplificato già sollevati davanti al tribunale e da questo non esaminati, deducendo che:

a) la proposta concordataria è in contrasto con l'art. 25-sexies, comma 5, CCII (che impone la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati);

b) la proposta concordataria realizza un effetto deteriore per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si è costituita in giudizio la * senza formulare rilievi o conclusioni e limitandosi ad affermare di essere titolare un credito di 92.193,88 € nei confronti della *

Il reclamo è infondato e va pertanto respinto.

Il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo affermando che:

a) dalla documentazione in atti emerge che fin dall'inizio della procedura non vi erano concrete prospettive di risanamento dell'impresa e lo stesso esperto – nella sua relazione finale – ha sottolineato forti perplessità sulla possibilità di addivenire ad un accordo con i creditori, a fronte del drastico stralcio dei crediti proposto dalla *

b) dalla documentazione in atti non risultano essere state poste in essere concrete ed effettive trattative con i creditori secondo correttezza e buona fede.

Ad avviso della reclamante tali conclusioni non trovano riscontro nella relazione finale dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 12 CCII, il quale “non ha mai escluso la possibilità di risanamento, ritenendola ipotizzabile” (pag. 12 del reclamo) e ha espressamente dichiarato che sono effettivamente intercorse trattative con i creditori, che si sono svolte con correttezza e buona fede, come dimostrano i verbali degli incontri che si sono svolti tra le parti.

L'art. 25-sexies, comma 1, CCII prevede che “Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi”.

Presupposto di ammissibilità della proposta di concordato semplificato, strumento di regolazione della crisi legato all'esito della composizione negoziata, è dunque che a corredo della proposta vi sia una relazione finale in cui l'esperto nominato ai sensi degli artt. 12 ss. CCII dichiara (da un lato) che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le stesse non abbiano avuto esito positivo e (dall'altro) che le soluzioni negoziali individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, lett. b) CCII non siano percorribili (Cass. 31641/2025).

Lo scrutinio sulla ritualità della proposta di concordato previsto dall'art. 25-sexies, comma 3, CCII deve comprendere non solo il riscontro formale dell'esistenza delle attestazioni nella relazione dell'esperto, ma anche l'attendibilità e la ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che, quando queste ultime risultino del tutto prive di motivazione ovvero siano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi irrituale e per ciò stesso inammissibile (Cass. 623/2026; Cass. 31641/2025).

Ai sensi dell'art. 25-sexies, comma 3, CCII, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio svolto dal tribunale per l'apertura della relativa procedura, non si può dunque arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della proposta stessa e di esistenza della prevista documentazione ma, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, deve estendersi all'apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dallo stesso art. 25-sexies CCII in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quest'ultimo articolo e dall'art. 39 CCII (Cass. 623/2026; Cass. 31641/2025).

Come chiarito dalla giurisprudenza, poiché il presupposto di accesso alla procedura concordataria è costituito dal rituale tentativo di composizione negoziata della crisi, l'indagine del tribunale in punto di ammissibilità del concordato semplificato deve essere estesa anche alla verifica della sussistenza ab initio dei requisiti del percorso negoziato (che ai sensi dell'art. 12,

comma 1, CCII è possibile solo quando “risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”), evitando che la composizione negoziale sia intrapresa nonostante l’inesistenza di ogni prospettiva di risanamento e al solo scopo di accedere ai vantaggi della soluzione concordataria, “posto che non è possibile la conduzione di trattative secondo correttezza e buona fede senza che le stesse siano state instaurate dal debitore nella concreta possibilità di un risanamento aziendale volto ad approdare ad una delle soluzioni negoziali della crisi descritte dall’art. 23, commi 1 e 2, lett. b, CCII” (Cass. 623/2026 in motivazione).

Applicando tali principi al caso di specie si osserva quanto segue.

Come si evince dalla relazione finale del 23 aprile 2024, l’esperto nominato ai sensi degli artt. 12 ss. CCII ha espresso fin dall’inizio perplessità sul modello organizzativo della * (basato sulla gestione diretta della maggior parte dei punti vendita, adibiti all’attività di somministrazione di alimenti a base di poké e di sushi) la quale, a causa della progressiva saturazione del mercato di riferimento, a partire dall’esercizio 2023 ha visto ridursi in maniera significativa il proprio fatturato e il proprio margine operativo lordo (con costi di gestione divenuti significativamente superiori rispetto ai ricavi e una perdita di esercizio nell’anno 2023 pari a 1.333.946,06 €).

L’esperto ha quindi formulato una valutazione negativa della proposta iniziale di risanamento, affermando che il modello organizzativo adottato dalla * “si riflette sui risultati di gestione ed in definitiva sulla realizzabilità della proposta”, in quanto “ricalcare lo stesso modello organizzativo del passato [...] non consentirà alla * [...] da un lato, di superare la crisi e, dall’altro, di ottenere il fabbisogno finanziario per sostenere il Piano” (pag. 5 della relazione finale).

Quanto alla nuova proposta di risanamento consegnata all’esperto il 22 aprile 2024, il fatto che il piano recepisce la diversa soluzione organizzativa suggerita dall’esperto (che prevedeva che la * divenisse una società di franchisor), non giustifica di per sé una valutazione positiva in merito alla serietà e fattibilità della proposta formulata.

Nel valutare il nuovo piano di risanamento, infatti, l’esperto ha evidenziato dubbi sulla sua effettiva realizzabilità e in particolare: dubbi sulla possibilità di generare per intero i flussi di cassa necessari per il pagamento dei debiti; dubbi sulla effettiva possibilità di raggiungere il margine operativo lordo ipotizzato dalla società; perplessità sul fatto che la * potesse generare nel 2024 un risultato di esercizio capace di rimborsare debiti per 131.000,00 € (pagg. 12 ss. della relazione finale).

Come già evidenziato dal tribunale, l’esperto ha inoltre espresso forti perplessità sulla possibilità di giungere ad un accordo con i creditori e in particolare con il maggiore di essi (la Banca Progetto s.p.a.), il cui consenso doveva invece ritenersi indispensabile ai fini della praticabilità del piano di risanamento (pagg. 4 e 5 del decreto impugnato e pag. 14 della relazione finale dell’esperto).

Tali circostanze hanno indotto l’esperto ad affermare che anche il nuovo piano di risanamento proposto dalla * “risente di criticità” e che la trattativa “si fonda su un Piano che andrebbe rivisto” (in quanto particolarmente penalizzante per il principale creditore della società, che secondo una ragionevole previsione non avrebbe accettato tale accordo), sì che le effettive possibilità di risanamento dell’impresa – ipotizzabili solo in astratto - non sono in concreto realizzabili, “motivo per il quale [...] non sussistono più gli elementi per proseguire la presente

procedura di composizione negoziata della crisi che deve intendersi archiviata”(pag. 15 della relazione finale).

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dunque ritenere che fin dall’inizio della procedura di composizione negoziata della crisi non vi siano mai state effettive e concrete possibilità di risanamento della * ciò che consente di escludere che le trattative si siano svolte con correttezza e buona fede (Cass. 623/2026, cit.).

Va dunque confermato il giudizio di inammissibilità della domanda di accesso allo strumento concordatario già formulato dal tribunale, con conseguente rigetto del reclamo.

Alla soccombenza della reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell’ *, che si liquidano in complessivi 7.000,00 € per compensi oltre spese generali nella misura del 15%.

Sussistono gravi motivi per compensare le spese processuali tra la reclamante e la * (art. 92, secondo comma, c.p.c., nell’interpretazione costituzionalmente orientata che ne ha dato Corte cost. 77/2018), la quale si è costituita in giudizio al solo fine di dichiarare di essere creditrice della * senza svolgere alcuna difesa e senza rassegnare alcun tipo di conclusioni.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) rigetta il reclamo proposto dalla * avverso il decreto del Tribunale di Roma del 24-27 settembre 2025;
- 2) condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali in favore dell’ *, liquidandole in complessivi 7.000,00 € oltre spese generali nella misura del 15%;
- 3) compensa le spese processuali tra la reclamante e la *

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026.